


RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01250	DEL 05/02/2018
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622
PRODUTTORE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	STIR DI CASALDUNI (BN)
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	DEPOSITO RIFIUTI TEMPORANEI
DESCRIZIONE CAMPIONE:	INGOMBRANTI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI 10802 2013/UNI EN 14899 2006**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	180123GS0950
DATA CAMPIONAMENTO: 23/01/2018	ORA INIZIO: 09.50 ORA FINE: 10.00
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 23/01/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 23/01/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA01250	
TIPO ANALISI: Caratterizzazione rifiuti Regolamento UE 1357/2014 - Rilievo fotografico	
DATA INIZIO PROVA: 23/01/2018	DATA FINE PROVA: 30/01/2018



§ Regolamento UE 1357/2014 del 18/12/2014.

§§ Regolamento UE 1342/2014 del 17/12/2014.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Le porzioni di prova sono state preparate in conformità alla UNI EN 15002 2006*.

Nel caso siano state condotte prove di lisciviazione, queste sono state effettuate in conformità alle norme UNI 10802 2013* e UNI EN 12457-2: 2004*.

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA01250

DEL 05/02/2018

Paragrafo 1

ANALISI TAL QUALE

CLASSIFICAZIONE: Il campione di rifiuto analizzato, per la sua origine dichiarata, la sua natura, le sue caratteristiche chimiche e per quanto dichiarato dal produttore, sulla scorta dei risultati ottenuti dalle prove chimiche effettuate sul tal quale, limitatamente ai parametri analizzati, ove presenti nel rispettivo rapporto di prova, viene classificato

"RIFIUTO URBANO NON PERICOLOSO"

ai sensi del Regolamento UE n° 1357/2014 del 18/12/2014. Sulla base dell'origine ed etichettatura, del ciclo produttivo e quanto dichiarato dal produttore si escludono dal campo di indagine le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP9, HP12, HP15.

CLASSE: 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SOTTOCLASSE: 20 03 altri rifiuti urbani

CER RIFIUTO: 20 03 07 rifiuti ingombranti

Classe di pericolosità: Nessuna

Se $\Sigma H314 > 5\%$ si applica la caratteristica di pericolo HP8

Per HP14 Legge n° 125/2015 e allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

(Per valori di idrocarburi superiori a 1000 mg/kg si ricercano i markers di cancerogenicità come da Art. 6- quater DL 208/03 e solo se uno di questi composti supera i rispettivi valori limite, il rifiuto viene classificato come pericoloso HP7 cancerogeno)

CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA01250

DEL 05/02/2018

Operazioni di smaltimento e/o recupero

Guida alla lettura della tabella

La tabella riportata di seguito schematizza le possibili operazioni di smaltimento/recupero individuabili in esito alle risultanze analitiche.

La presente tabella **certifica** in forma schematica le possibili operazioni di smaltimento e/o recupero. La/e possibile/i destinazione/i finale/i del rifiuto in questione è/sono attribuita/e scorrendo la tabella da sinistra verso destra tenendo conto dei risultati analitici ottenuti.

RIFIUTI SOLIDI. I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Salvo quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 8 per i criteri di ammissibilità relativamente ai parametri "sostanza secca", sommatoria PCB, carbonio organico totale (TOC) e sommatoria PCDD, PCDF, i risultati analitici verificati sull'eluato eseguito ai sensi del DM 27/09/2010 **certificano** l'ammissibilità nell'opportuna tipologia di discarica (vedi Paragrafo 2 a), b), c)). Se eseguito, i risultati analitici sul test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 e s.m.i. **certificano** se il rifiuto è destinabile al recupero in procedura semplificata (vedi Paragrafo 3).

RIFIUTI LIQUIDI. I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Nel caso di rifiuti liquidi il materiale in oggetto è destinabile ad idoneo impianto autorizzato al recepimento del rifiuto in questione.

Salvo casi particolari, la seguente tabella schematizza le possibili operazioni di smaltimento individuabili in esito alle risultanze analitiche.

STATO FISICO	ANALISI TAL QUALE	ANALISI SU TEST DI CESSIONE		OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (DESTINO)					
	REG. 1357/2014, REG. 1342/2014 (POP'S) e Decisione 2014/955/UE	TEST DI CESSIONE SECONDO DM 27/09/2010 (AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA) (Nota 1 e 2)	TEST DI CESSIONE - DM 05/02/1998 e s.m.i. (RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA)	Discarica Inerti	Discarica non pericolosi	Discarica pericolosi	Impianto di trattamento (Nota 3)	Recupero in procedura semplificata (DM 191/2002)	Recupero in procedura semplificata (Nota 4)
RIFIUTO SOLIDO	RIFIUTO PERICOLOSO STABILE NON REATTIVO	CONFORME, Art. 6 (punti 4 e 5) DM 27/09/2010 - Tab. 5a (Ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi di rifiuti pericolosi stabili non reattivi)	-		✓	✓	✓		
	RIFIUTO PERICOLOSO (recupero in proc. sempl. - laddove previsto dal DM 191/2002) - Nota 5	-	-					✓	
	RIFIUTO PERICOLOSO	CONFORME, Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi)	-			✓	✓		
		NON CONFORME, Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi)	-				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	CONFORME, Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discarica per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discarica per rifiuti inerti)	-	✓	✓		✓		
		NON CONFORME, Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discarica per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discarica per rifiuti inerti)	-		✓		✓		
		CONFORME, Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi)	-		✓		✓		
		NON CONFORME, Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi)	-				✓		
		CONFORME	CONFORME				✓		✓
		NON CONFORME	NON CONFORME				✓		
		CONFORME, Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discarica per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discarica per rifiuti inerti)	CONFORME	✓			✓		✓
		CONFORME, Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi)	CONFORME		✓		✓		✓
		CONFORME, Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME		✓		✓		
		NON CONFORME, Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO (recupero in proc. Sempl. - DM 05/02/1998, vedi Nota 4)	-	-						✓
RIFIUTO LIQUIDO	RIFIUTO PERICOLOSO	-	-				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	-	-				✓		

Nota 1. Come da note alla Tab. 5 del DM 27/09/2010, il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti (CER): 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311, 030399, 190805, 200304, 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, 190801, 190802, 200306, 200141, 191210, 191212, 190501, 190503, 190604, 190606.

Nota 2. Deroche come da Artt. 7 e 10 del DM 27/09/2010. Le autorità territorialmente competenti possono prevedere deroghe per specifici parametri, come ad esempio carbonio organico disciolto (DOC), carbonio organico totale (TOC),

CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA01250

DEL 05/02/2018

solidi totali disciolti TDS (elenco non esaustivo dei parametri).

Nota 3. Per "impianto di trattamento" si intende qualsiasi idoneo impianto autorizzato al recepimento di tale tipologia di materiale.

Nota 4. Si riporta un elenco non esaustivo di tipologie più comuni di codici CER che, nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 05/02/1998 e s.m.i. (DM 186/2006), risultano ammissibili al recupero in procedura semplificata: 020304 (p.ti 11.5, 11.10, 11.11, 11.13, 16.1d), 020305 (p.ti 15.1, 16.1m), 120199 (p.ti 3.1, 3.2, 3.7, 5.10), 150101 (p.ti 1.1, 14.1, 16.1i), 150102 (p.ti 6.1, 14.1, 17.1), 150103 (p.ti 9.1, 14.1, 16.1h), 150104 (p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5), 150105 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150106 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150107 (p.ti 2.1, 2.2), 170202 (p.ti 2.2a,b), 170203 (p.ti 6.1, 6.2, 14.117.1), 170405 (p.ti 3.1), 190501 (p.ti 14.1), 191212 (p.ti 14.1), 200101 (p.ti 1.1, 16.1i), 200201 (p.ti 15.1, 16.1), 200301 (p.ti 7.1, 7.6, 7.12, 9.1, 14.1, 17.1). Per ogni codice CER vengono riportati tra parentesi i punti del DM 05/02/1998 e s.m.i. che richiamano le possibili operazioni di recupero in procedura semplificata individuabili sulla base dell'attività produttiva che ha originato il rifiuto.

Nota 5. Il DM 161/2002 individua l'elenco dei codici CER, le caratteristiche che deve presentare il rifiuto e le possibili attività di recupero.

